

**COMUNE DI MARCIANA**

**Provincia di Livorno**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARES  
PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# **TITOLO I - NORME GENERALI**

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), susseguentemente modificato con il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 e con il Decreto Legge 30 Agosto 2013 n.102 per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **Articolo 2 - Gestione e costo del servizio**

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei

rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario elaborato dal gestore tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo. Tale piano è redatto sulla base della proiezione al 31 dicembre dei costi consolidati almeno fino al 30 giugno. Il piano finanziario definitivo, così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è trasmesso dal gestore entro il 31 ottobre.
5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di Igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

### **Articolo 3 - Istituzione della TARES**

1. Per la gestione dei servizi, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale come previsto dall'art.198 del decreto legislativo n. 152/2006, è istituito nel Comune di Marciana il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi secondo quanto indicato nel Decreto Legge 102/2013 lettera a) e lettera b)
2. L'applicazione e la riscossione della TARES sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente regolamento.
3. Per la determinazione della TARES da parte del Comune è applicato il D.P.R. 158/99 in base al comma 9 dell'articolo 14 Legge 214/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dall'art.14 della legge n. 214/2011. La tariffa a regime deve

rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Articolo 4 - Determinazione della TARES**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa, sviluppata secondo il metodo che prevede l'applicazione degli indici di quantità e qualità specifici così come indicato dal D.L. 102/2013 lettera a) e lettera b) scelti in base alla produttività dei rifiuti da parte delle utenze mediante gli stessi criteri applicati nel D.P.R. 27.4.1999, n.158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
4. La tariffa è determinata sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

## **Articolo 5 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzione, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
4. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
8. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

# **TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE**

## **Articolo 6 - Obbligazione tariffaria**

1. La Tariffa è commisurata all' anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

## **Articolo 7 - Locali ed aree soggette**

1. Per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tariffa, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

2. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
- a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
  - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c. il vano scala interno all'abitazione;
  - d. i posti macchina coperti;
  - e. le cantine;
  - f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
  - h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
  - i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

## **Articolo 8 - Categorie di utenza**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche si dividono in:
  - A. Utenze domestiche residenti;
  - B. Utenze domestiche non residenti.
3. Le utenze domestiche residenti vengono suddivise in sei categorie in base al numero dei componenti come da tabella allegata al presente regolamento mentre per le utenze domestiche non residenti vengono classificate secondo lo schema di cui al comma 5 dell'art. 9.
4. Le utenze non domestiche rientrano in quelle presenti nella tabella di seguito elencata:
  01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
  02. Campeggi, distributori carburanti;
  - 03a. Stabilimenti balneari;
  - 03b. Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche;

04. Esposizioni, autosaloni;
  05. Alberghi con ristorante;
  06. Alberghi senza ristorante;
  07. Case di cura e riposo;
  08. Uffici, agenzie, studi professionali;
  09. Banche ed istituti di credito;
  10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
  11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
  12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
  13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
  14. Attività industriali con capannoni di produzione;
  15. Attività artigianali di produzione beni specifici;
  16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
  17. Bar, caffè, pasticceria;
  18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  19. Plurilicenze alimentari e/o miste;
  20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
  21. Discoteche, night club.
5. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
7. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di diverse categorie.

## **Articolo 9 - Utenze domestiche - Definizione e calcolo della tariffa**

### **1. Definizioni:**

- a. Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;

- b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
  3. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 2, sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.
  4. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) C2 (magazzino e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 5.
  5. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, è effettuata in base ai seguenti parametri:
    - due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;
    - tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati;
    - quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati;
    - cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati;
    - sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati.
  6. Per le utenze domestiche composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti è considerato pari a uno.
  7. Per la determinazione della tariffa per l'utenza domestica il Costo Medio Generale, dato dal rapporto tra costo del servizio e il totale delle superfici a ruolo, viene moltiplicato per gli indici

di quantità, differenziati in base al numero dei componenti, e l'indice di qualità secondo il criterio del chi inquina di più paga di più.

8. La tabella A data in appendice illustra gli indici utilizzati per l'utenza domestica.
9. Qualora l'utente dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa. Per le utenze non domestiche la parte fissa è calcolata in riferimento all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

## **Articolo 10 - Utenze non domestiche - Calcolo della tariffa**

1. La tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base dei rispettivi indici di quantità e qualità anch'essi moltiplicati per il valore del costo medio generale. Gli indici di qualità e quantità sono ponderati sulla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa determinati dal Comune sulla base degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. La tabella B data in appendice illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività indicata come prevalente nella visura camerale.

## **Articolo 11 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
  - a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
  - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
  - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
  - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
  - iv. le aree scoperte adibite a verde;
  - v. le aree degli specchi acquei destinati esclusivamente al transito e alla manovra dei natanti.
2. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
4. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
  - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006.
5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30
Pelletterie	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30

Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc.	5

6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.
7. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune che ha facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.
8. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

## **Articolo 12 - Riduzioni della tariffa**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1.000 (mille) metri tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.
2. Per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. Per coloro che praticano il compostaggio nella abitazioni dove non sono residenti la riduzione prevista è pari al 15% della quota variabile

della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dal Comune con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.

3. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal Comune con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.
4. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai due commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Comune mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità di cui all'art. 16 comma 16 e 17, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento,
5. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune e/o del gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.
6. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito agli incaricati del controllo l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
7. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
9. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'80%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al Comune del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
10. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura massima del 30% della parte variabile proporzionale alla

quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune.

11. L'utente interessato dovrà presentare istanza al Comune entro il 30 aprile di ciascun anno, allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente. Tale riduzione, è cumulabile con quelle previste nel presente articolo e all'art. 14. Il Comune valuterà le istanze pervenute proponendo le quote di abbattimento della tariffa che saranno oggetto di apposito atto deliberativo.
12. Le riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
13. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano sul valore residuo della tariffa determinato applicando le riduzioni nel seguente ordine:
  - riduzione per esecuzione di compostaggio domestico (art. 12, comma 2);
  - distanza dal cassonetto superiore al limite di cui all'art. 12, comma 1;
  - uso di tritarifiuti o di dissipatore (art. 12 comma 3).

### **Articolo 13 - Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
  - a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno;
  - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. E' possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Comune, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da

presentarsi entro i termini previsti dall'art.16 comma 17 del presente regolamento. Le eventuali richieste di integrazione di documenti inoltrate dal Comune dovranno essere prodotte dall'utente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza pena il mancato diritto alla riduzione. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%.

3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

## **Articolo 14 - Riduzioni per la raccolta differenziata**

1. Per la raccolta differenziata prevista negli articoli 181 – 182 ter – 198 – 205 del Codice ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e susseguente 205/2010 dell'art. 49 del D., viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal Comune.
2. All'utente che dimostri di aver ottenuto risultati singoli in materia di conferimento a raccolta differenziata viene applicato l'abbattimento della quota variabile nella misura stabilita annualmente dal Comune. Tale abbattimento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma ed è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune corredata da idonea documentazione attestante l'entità del conferimento differenziato.
3. Per quanto riguarda le utenze non domestiche la misura dell'abbattimento della quota variabile, annualmente stabilita dal Comune, potrà tenere conto degli accordi con le categorie economiche interessate.
4. Le quote di abbattimento, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e con l'osservanza delle direttive impartite dalla Regione, dalla Provincia e dalla Autorità Regionale.
5. Il Comune del servizio potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

## Articolo 15 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 5.000,00 (cinquemila), indicato annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.
2. In particolare, il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
  - a. per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 15.000,00 (quindicimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 75% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
  - b. per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti (persone fisiche) che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 10.000,00 (diecimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
  - c. attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
  - d. Il Comune può altresì, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni, consistenti nel pagamento fino al massimo dell'importo dovuto a titolo di TARES nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Marciana, che svolgano servizi di interesse sociale, di assistenza pubblica e/o socio sanitari o che gestiscano a mezzo di circoli ricreativi o associazioni sportive dilettantistiche concessioni di specchi acquei destinati esclusivamente ai residenti o impianti sportivi sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica;
  - e. ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate.

3. Qualora la Giunta non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune di Marciana entro il termine annuale che sarà stabilito dalla Giunta.
5. La misura delle agevolazioni per gli anni successivi è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
6. In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.
7. La scadenza del pagamento del tributo per i soggetti sostituiti dal Comune, anche se parzialmente, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione del documento contabile, entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto.

# TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

## Articolo 16 - Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
  - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 7;
  - b. richieste di agevolazione, , fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.15;
  - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuate entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.  
Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente all'Anagrafe del Comune.
4. L'ufficio attività produttive comunica, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
5. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
7. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
10. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
12. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.
13. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
14. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

  - a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
  - b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
  - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;

- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
  - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
  - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
  - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
  - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
15. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta o fax.
16. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 11 comma 8 e art. 12 comma 11, devono essere presentate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.
17. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
18. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la

quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

19. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
20. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva comunicazione.

## **Articolo 17 - Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono così gestite:
  - richiesta da parte del rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente entro il termine di due anni dal giorno del versamento, ovvero in quello in cui è stato accertato il diritto della restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  - istanza integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree, l'utente può chiedere il rimborso della tariffa indebitamente pagata entro due anni dalla data della cessazione. L'istanza di rimborso deve essere corredata di documentazione probatoria.
3. Il Comune risponde all'istanza di cui al comma precedente entro novanta giorni dalla sua data di ricezione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.

## **Articolo 18 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione**

1. Il Comune effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può, a titolo esemplificativo:
  - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
  - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
  - e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 20.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione della fattura.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

## **Articolo 19 - Riscossione**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune.
2. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 4 rate.

3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
4. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, il Comune ha la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.
5. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro il 31 luglio di ogni anno e comunque entro 60 gg. dall'emissione del bollettino.
6. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
7. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

## **Articolo 20 - Sanzioni**

1. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica o postali.
2. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, il Comune avvia le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
3. Per l'omessa comunicazione di cui all'art.16 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 2, del presente regolamento;
  - euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 2, ma prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte del Comune;
  - euro 500,00 (cinquecento) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
  - euro 1.000,00 (mille) in caso di omessa comunicazione.

4. Chi non risulti avere effettuato le attività alternative di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.13 commi 2 e 3, pur avendo chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500,00 (cinquecento).
5. Il Comune provvederà al recupero in fattura di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

## **Articolo 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro - Iva compresa.

## **Articolo 22 - Manifestazioni ed eventi**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 22 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di

riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

### **Articolo 23 - Maggiorazione per i servizi indivisibili**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La predetta maggiorazione è dovuta dalla utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
2. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali rientranti nella legislazione MIUR.
3. L'aliquota della maggiorazione è stabilita per ogni tipologia di utenza in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile calcolata considerando le riduzioni stabilite per la parte fissa della tariffa.

### **Articolo 24 - Responsabile - Controversie**

1. Il Comune individua nell'ambito della propria organizzazione un responsabile del tributo, ed un sostituto per il caso di assenza del primo, cui conferisce i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresi quelli necessari per procedere al recupero dell'evasione e alla riscossione coattiva.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

### **Articolo 25 - Norme transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 e s.s.m.i.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a. le leggi nazionali e regionali;
  - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
  - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
5. Per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni:
  - a. La scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comune del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
  - b. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento dell'anno precedente;
  - c. Il pagamento di cui al punto precedente sarà computato ai fini della determinazione dell'ultima rata, dovuta a titolo di TARES per il solo anno 2013.
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## APPENDICE

### Tabella A Coefficienti Utenza domestica

Numero componenti	Ka	Kb
Famiglia 1 componente		
Famiglia 2 componenti		
Famiglia 3 componenti		
Famiglia 4 Componenti		
Famiglia 5 Componenti		
Famiglia 6 Componenti		

### Tabella B Coefficienti utenza non domestica

Categoria	Kc	Kd
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
02. Campeggi, distributori carburanti		
03a. Stabilimenti balneari		
03b. Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche		
04. Esposizioni, autosaloni		
05. Alberghi con ristorante		
06. Alberghi senza ristorante		
07. Case di cura e riposo		
08. Uffici, agenzie, studi professionali		
09. Banche ed istituti di credito		
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14. Attività industriali con capannoni di produzione		
15. Attività artigianali di produzione beni specifici		
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17. Bar, caffè, pasticceria		
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19. Plurilicenze alimentari e/o miste		
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21. Discoteche, night club		



